

Codice A1509A

D.D. 16 aprile 2018, n. 297

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Variazione sede legale di Organizzazione già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Protezione civile - Associazione di Protezione civile "Logistica - Sanitaria" - C.F. 95024540049 .

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*;

considerato che con provvedimento n. 37 del 15/07/2015 la Provincia di Cuneo iscriveva l'Associazione "Gruppo operativo logistica sanitaria" (G.O.L.S.), C.F. 95024540049, con sede in via Granatieri di Sardegna, 1 – 12045 FOSSANO (CN), al Registro regionale del Volontariato nella Sezione Protezione civile;

considerato altresì che con il provvedimento n. 461 del 14/07/2016 a cura della Direzione Coesione Sociale, Settore politiche per le famiglie, giovani migranti, pari opportunità e diritti si prendeva atto della variazione della denominazione dell'Associazione da "Gruppo operativo logistica sanitaria" (G.O.L.S.) ad Associazione di Protezione civile "Logistica - Sanitaria" - C.F. 95024540049, con sede in via Granatieri di Sardegna, 1 – 12045 FOSSANO (CN);

Viste le comunicazioni inoltrate dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione alla sezione provinciale di Alessandria - Asti, pervenute rispettivamente in data 3/4/2018 ns. prot. n. 17573 A1509A e in data 5/4/2018 ns prot. n. 18019 A1509A nelle quali informava che l'associazione ha variato ambito territoriale spostando la sede legale da Fossano (Cn), via Granatieri di Sardegna, 1 ad Asti Corso Palestro, 24;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di variazione della sede legale dell'Organizzazione in oggetto:

- Nuovo Statuto e relativo verbale di approvazione dell'Assemblea straordinaria registrati all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Asti in data 30/3/2018 al n. 529 serie 3;
- Bilancio consuntivo 2017 approvato dal Consiglio Direttivo;
- Relazione attività svolta anno 2017;
- Certificazione di attribuzione del codice fiscale aggiornata con la nuova sede;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra continua ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per il mantenimento dell'iscrizione alla sezione "protezione civile" ma occorre variare l'ambito territoriale da Cuneo alla sezione provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 30 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di procedere alla variazione di ambito territoriale da Cuneo a Asti dell'Associazione di Protezione civile “Logistica - Sanitaria” - C.F. 95024540049
- di mantenere l'iscrizione dell'Associazione di Protezione civile “Logistica - Sanitaria” alla sezione “protezione civile ” spostandola nella sezione provinciale di Asti del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, per la seguente Associazione cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'associazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
14/AT	Associazione di Protezione civile “Logistica - Sanitaria”	Sede legale: Asti Codice fiscale: 95024540049

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO